

SETTORE AFFARI DELLA PRESIDENZA
LA RESPONSABILE
ROBERTA BIANCHEDI

Settore Affari Legislativi e
Coordinamento Commissioni Assembleari

Assemblea Legislativa

OGGETTO: Iscrizione argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa.

Si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa del seguente argomento:

Progetto di legge d'iniziativa Giunta

Deliberazione di Giunta Regionale **n.654 del 15/04/2024**

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

Distinti saluti

Firmato
ROBERTA BIANCHEDI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 654 del 15/04/2024

Seduta Num. 16

Questo lunedì 15 **del mese di** Aprile
dell' anno 2024 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Priolo Irene	Vicepresidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Colla Vincenzo	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Lori Barbara	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Salomoni Paola	Assessore
10) Taruffi Igor	Assessore

Presiede il Vicepresidente Priolo Irene
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2024/627 del 04/04/2024

Struttura proponente: SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Assessorato proponente: ASSESSORE AL BILANCIO, PERSONALE, PATRIMONIO, RIORDINO
ISTITUZIONALE, RAPPORTI CON UE

Oggetto: ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN
COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI
DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

Iter di approvazione previsto: Progetto di legge

Responsabile del procedimento: Francesca Palazzi

Visto Capo Gabinetto: Andrea Orlando

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione", con cui sono state ampliate le competenze legislative regionali ed, in particolare, il comma quinto, che ha attribuito alle Regioni competenze normative in relazione sia alla fase ascendente, sia alla fase discendente dell'ordinamento comunitario con la conseguenza di riconoscere alle stesse, quali titolari del potere normativo nelle materie loro attribuite, il diritto di partecipare al procedimento di formazione del diritto comunitario ed il dovere di dare applicazione alle norme comunitarie vigenti;

Vista la legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 "Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione", ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a), che stabilisce, in particolare, che la Regione Emilia-Romagna persegue l'obiettivo di elevare il livello di qualità dell'azione amministrativa e dei processi decisionali nel loro complesso attraverso misure atte a <<sviluppare la qualità degli atti normativi >>;

Visto:

- il primo Programma di semplificazione approvato con la propria deliberazione n. 983/2012 che ha individuato nella Terza Linea d'azione - focalizzata sugli strumenti per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto della regolamentazione (Air, Vir e Atn);
- l'insieme delle azioni regionali da porre in essere al fine di migliorare la qualità della normazione della Regione Emilia-Romagna;
- che per l'attuazione della Terza Linea di azione è stato costituito con determinazione del Direttore generale agli Affari Istituzionali e legislativi n. 7990 del 4 luglio 2013, in seno al Nucleo per la Semplificazione, un Gruppo Tecnico Tematico, che ha presentato durante la prima Sessione di Semplificazione dell'Assemblea legislativa (conclusasi con la risoluzione n. 3209 del 2012) una Relazione in cui sono stati illustrati i temi e gli strumenti della qualità della regolazione e in cui sono state formulate indicazioni metodologiche e proposte operative al fine di incrementare e rendere più efficace l'utilizzo degli stessi nell'ordinamento regionale, anche in relazione al cd. "ciclo della normazione" (programmazione, realizzazione dei testi, attuazione della normativa, valutazione successiva e riprogrammazione); tale documento ha rappresentato e rappresenta il fondamento teorico-programmatico e lo strumento operativo per conseguire da parte

della Regione un'effettiva semplificazione in termini qualitativi e quantitativi della propria produzione normativa;

Constatato che:

- con determinazione del Direttore Generale Risorse Europa Innovazione Istituzioni n. 2908 del 28 febbraio 2017 il Gruppo è stato ricostituito e ridenominato Gruppo tecnico per l'attuazione della Semplificazione normativa e che allo stesso sono state confermate le funzioni di studio, sviluppo ed applicazione degli strumenti di qualità della regolazione nell'ordinamento regionale lungo l'intero "ciclo della normazione" (programmazione, realizzazione dei testi, attuazione della normativa, valutazione successiva e programmazione), nonché le attività, a carattere permanente, di analisi e revisione del patrimonio normativo regionale per renderlo sempre più adeguato ed efficace;

- con determinazione del Direttore Generale Risorse Europa Innovazione Istituzioni n. 20951 del 28 dicembre 2017 a seguito degli intervenuti mutamenti organizzativi la composizione del Gruppo tecnico per l'attuazione della Semplificazione normativa è stata integrata;

- con determinazione del Direttore Generale Risorse Europa Innovazione e Istituzioni n. 15464 del 10/09/2020 è stato ricostituito il Gruppo tecnico interdirezionale per l'attuazione della semplificazione normativa;

Constatato inoltre che:

- dalla sua prima costituzione nel 2013, il Gruppo tecnico ha realizzato una serie di azioni finalizzate ad ottenere un'effettiva semplificazione in termini qualitativi e quantitativi della produzione normativa regionale e che le azioni poste in essere hanno riguardato e riguardano sia il versante della semplificazione normativa sia quello dello sviluppo e sistematica applicazione delle metodiche per migliorare la qualità della propria regolamentazione;

- sul versante della semplificazione normativa il Gruppo tecnico interdirezionale si è dedicato alle attività finalizzate alla semplificazione dello stock normativo regionale attraverso una periodica ricognizione e valutazione dell'intero patrimonio normativo regionale, al fine di individuare, per ogni materia, le leggi superate o implicitamente abrogate e, tra quelle vigenti, quelle da mantenere e quelle da abrogare;

Rilevato che l'attività di ricognizione, analisi e valutazione della normativa regionale svolta dal Gruppo tecnico interdirezionale per l'attuazione della semplificazione normativa ha portato all'approvazione a partire dal 2013 delle seguenti nove leggi annuali di semplificazione normativa, con cui sono state

complessivamente abrogati 342 leggi regionali, 10 regolamenti regionali, 148 disposizioni normative:

- legge regionale 20 dicembre 2013, n. 27 che ha disposto l'abrogazione di 66 tra leggi e regolamenti regionali e più di 20 disposizioni normative;
- legge regionale 16 luglio 2015, n. 10 con cui è stata disposta l'abrogazione di 39 tra leggi e regolamenti regionali e 45 disposizioni normative;
- legge regionale 30 maggio 2016, n. 10 con cui sono state abrogate 53 leggi regionali;
- legge regionale 18 luglio 2017, n. 15 con cui sono state abrogate 80 tra leggi e regolamenti regionali;
- legge regionale 22 ottobre 2018, n. 14 con cui sono state abrogate 47 tra leggi e regolamenti regionali;
- legge regionale n. 17 del 2019, avente ad oggetto "Attuazione della sessione europea regionale 2019 - Abrogazioni e modifiche di leggi e singole disposizioni normative regionali" che ha disposto l'abrogazione di 27 leggi regionali e 5 disposizioni normative concludendo l'esame dell'intero patrimonio normativo regionale ed ha apportato modifiche a numerose previsioni normative regionali al fine di adeguarle al principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo spettanti agli organi politici e quelle di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria di competenza dei dirigenti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
- legge regionale 20 maggio 2021, n.5 con cui sono state abrogate 31 leggi regionali e quattro disposizioni normative.
- legge regionale 3 agosto 2022, n.11 con cui sono state abrogate 9 leggi regionali;
- legge regionale 12 luglio 2023, n.7 con cui sono state abrogate 3 leggi regionali e quattro disposizioni normative.

Considerato che a livello europeo, a partire dal Libro bianco dedicato alla governance europea del 2001, da oltre dieci anni è stato avviato un percorso di miglioramento della qualità delle normative comunitarie e dei loro risultati attraverso l'adozione di una serie di comunicazioni quali:

- la comunicazione COM (2010) 543 "Legiferare con intelligenza" con cui la Commissione ha:

- a) affermato il concetto di "smart regulation" volto a valutare l'efficienza della legislazione esistente, assicurare trasparenza su costi e benefici associati alla regolazione, considerare l'applicazione delle norme nelle analisi d'impatto e rendere le disposizioni più accessibili;
- b) introdotto un nuovo principio, il cosiddetto "life-cycle approach", un approccio che guarda all'intero ciclo

di definizione delle politiche e pone maggiore attenzione alla valutazione delle regole già esistenti;

- la comunicazione di revisione COM (2011) 78, con cui la Commissione non ha introdotto nuovi principi ma ha previsto il rafforzamento di quelli esistenti;

- la comunicazione [COM \(2012\) 746](#) che ha delineato la futura strategia in tema di qualità della regolazione attraverso il "Regulatory Fitness and Performance Programme" (REFIT), che segna l'abbandono di un metodo specifico di misurazione e riduzione dei soli oneri amministrativi, per sostenere una metodologia di analisi e valutazione che abbraccia l'intero ciclo della normazione;

- la comunicazione COM (2013) 122 "Legiferare con intelligenza. Rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese", con cui la Commissione ha pubblicato le risultanze della consultazione svolta per segnalare i dieci atti legislativi dell'Ue ritenuti più gravosi per le micro, piccole e medie imprese;

- la comunicazione COM (2014) 192 "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive";

- la comunicazione COM (2017) 651 "Completare il programma "Legiferare meglio": soluzioni migliori per conseguire risultati migliori";

- la comunicazione COM (2019)178 "Legiferare meglio: bilancio e perseveranza dell'impegno" () che ha fatto il punto sull'attuazione dell'iniziativa "Legiferare meglio", ne ha discusso i punti di forza e le carenze ed ha identificato possibili percorsi per il futuro;

- la comunicazione COM (2021)219 "Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori" che ha introdotto nuovi principi tra cui "one in one out" che mira a limitare gli oneri eventualmente introdotti da nuove legislazioni;

Considerato in particolare che la comunicazione COM (2014) 192 "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive", ha previsto che la normativa europea e quella degli Stati membri siano soggette ad un'attività di manutenzione e revisione periodica;

Considerato inoltre che le sopra elencate leggi annuali di semplificazione normativa rappresentano lo strumento di attuazione del sistema di revisione normativa analogo a quello che a livello dell'Unione europea viene attuato ogni anno con il citato

"programma Refit", di cui alla citata comunicazione COM (2014) 192 "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive";

Considerato altresì che:

- l'attività di ricognizione e di analisi svolta dal Gruppo tecnico interdirezionale ha assunto carattere permanente e a cadenza annuale;

- ai fini della predisposizione del progetto cd Refit 2024, detta attività si è concentrata prevalentemente sulla normativa regionale approvata nel periodo 2011-2020 ed ha determinato l'abrogazione integrale di una legge regionale e di numerose norme singole, nonché la modifica di leggi regionali in risposta a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali, volte ad introdurre precisazioni o richieste di chiarimento formulate dal governo in sede di controllo delle leggi o a correggere errori materiali o ad adeguare le previsioni normative a mutati assetti organizzativi disposti da altre normative;

Ritenuta pertanto l'opportunità di approvare e presentare all'Assemblea legislativa il presente progetto di legge recante "Disposizioni collegate alla legge europea 2024 - Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali", con cui è disposta l'abrogazione e la modifica di numerose disposizioni normative regionali;

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii., e la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09/02/2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Visti inoltre:

- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna" per quanto compatibile e non in contrasto con i principi e postulati del predetto D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- Legge regionale 28 dicembre 2023, n.17 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024";
- Legge regionale 28 dicembre 2023, n.18 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024);
- Legge regionale 28 dicembre 2023, n.19 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026";
- la propria deliberazione n. 2291 del 22/12/2023 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026";

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29/12/2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii., limitatamente alle disposizioni ancora vigenti;
- n. 468 del 10/04/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 468/2017;
- n. 324 del 7 marzo 2022 Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 289 del 28 febbraio 2023 "Approvazione delle "Linee guida per l'applicazione nell'ordinamento regionale del D.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35 bis del D.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 6 e 13 del D.P.R. n. 62 del 2013 e dell'art. 18 bis della L.R. n. 43 del 2001";
- n. 474 del 27 marzo 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale-testo in vigore dal 1° aprile 2023";
- n. 476 del 27 marzo 2023 "Aggiornamento del sistema

professionale della Regione Emilia-Romagna ai sensi del titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019-2021. Approvazione delle declaratorie dei profili professionali e reinquadramento dei dipendenti del comparto nel nuovo sistema professionale dal 1° aprile 2023”.

- n. 2317 del 22 dicembre 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
- n. 2077 del 27/11/2023 che conferisce a decorrere dal 1° dicembre 2023 e per la durata di anni tre l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all’art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001, alla dott.ssa Francesca Palazzi;
- n.157 del 29 gennaio 2024 “Piano Integrato delle attività e dell’organizzazione 2024-2026. Approvazione”.

Richiamata inoltre la determinazione del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni n. 26929 del 21 dicembre 2023 “CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE NELL’AMBITO DELLA DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI”;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, personale, patrimonio, riordino istituzionale, Rapporti con UE, Paolo Calvano;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il progetto di legge regionale “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2024. Altri interventi di adeguamento normativo” (allegato 2) composto di n. 20 articoli e dell’allegato A, unitamente alla relativa relazione illustrativa (allegato 1) e alla scheda di analisi

tecnico-finanziaria (allegato 3), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2. di proporre all'Assemblea legislativa regionale il progetto di legge regionale di cui alla precedente lettera a) per l'approvazione a norma di legge;
3. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico gli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione.

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Capo I

Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali

Articolo 1 Finalità:

La disposizione esplicita le finalità e del progetto di legge, nell'ottica della semplificazione e del miglioramento della qualità della legislazione.

Articolo 2 Abrogazioni:

La disposizione contiene la norma abrogatrice (comma 1), individua le ipotesi espressamente salvaguardate (comma 2), e precisa gli effetti prodotti dall'abrogazione di disposizioni modificative o abrogative di disposizioni regionali (comma 3).

Capo II

Disposizioni di adeguamento normativo

Articolo 3 Modifiche all' articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994:

La modifica di cui all'articolo 3 è frutto dell'interlocuzione con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in relazione alla LR Emilia-Romagna n. 17 del 28 dicembre 2023 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024), il cui articolo 18, nella precedente formulazione avrebbe potuto dare vita a letture contrarie a quanto previsto dalla legge statale che regola la materia.

Pertanto, la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto di riformulare la norma in maniera da renderla più esplicita nei propri intenti.

Articolo 4 Modifica dell'art.20 della legge regionale n. 24 del 2017:

la modifica del presente articolo si propone di correggere il refuso presente all'articolo 20, comma 2, della L.r. n. 24 del 2017 s.m.i. (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), sostituendo le parole "piano operativo di iniziativa pubblica" con le parole "piano attuativo di iniziativa pubblica". La norma si riferisce, infatti, allo strumento regolato dall'articolo 38, comma 17, della stessa legge (17. L'amministrazione comunale può dotarsi di piani attuativi di iniziativa pubblica...). Pur trattandosi di un refuso facilmente riconoscibile dalla lettura sistematica della legge, la correzione appare necessaria per assicurare la correttezza del riferimento e l'univocità nella denominazione dello strumento.

Articolo 5 Modifica all' articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018:

La modifica di cui all'articolo 5 è frutto dell'interlocuzione con il Ministero della Pubblica Amministrazione in relazione alla LR Emilia-Romagna n. 17 del 28 dicembre 2023 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024), il cui articolo 20, nella precedente formulazione, e secondo l'interpretazione del Ministero, avrebbe potuto ingenerare dubbi sulla tempestiva applicazione di quanto prescritto dal rinnovo del CCNL nei confronti di quei lavoratori delle Province e della Città metropolitana di Bologna trasferite dalla Regione per l'esercizio di funzioni conferite.

Pertanto, la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto di riformulare la norma in maniera da renderla più esplicita nei propri intenti.

Capo III

Attività produttive

Articolo 6 Modifica all'articolo 1 della legge regionale n.7 del 2002:

la modifica di cui al presente articolo si rende necessaria per aggiornare la disposizione, che, all'epoca della sua approvazione, faceva riferimento ad una proposta di regolamento europeo, non ancora promulgata ma già definitiva, in materia di strategia di ricerca e

innovazione e specializzazione intelligente. Il regolamento richiamato è stato poi promulgato e successivamente più volte modificato data la continua evoluzione della materia. Con il presente intervento si è ritenuto più consono, data la citata natura evolutiva della materia, rinviare, anziché a un preciso atto, più in generale ai vigenti regolamenti europei in materia di strategia di ricerca e innovazione e specializzazione intelligente.

Articolo 7 Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale n. 26 del 2004

Il nuovo articolo introdotto dal presente articolo 7 si rende necessario per venire incontro agli impegni che l'Emilia Romagna ha assunto, prevedendo tra i suoi obiettivi strategici un'accelerazione del processo di transizione ecologica per raggiungere la neutralità carbonica prima del 2050 e passare alle energie pulite e rinnovabili entro il 2035, che impongono di fissare le condizioni per garantire che gli impianti a fonti rinnovabili da installare sul territorio regionale garantiscano un elevato livello di efficienza, anche al fine di contemperare le esigenze di produzione di energia priva di emissioni carboniche con i possibili impatti derivanti dagli stessi impianti.

La norma interviene limitatamente alle disposizioni regionali che definiscono soglie di alta produttività specifica per la fonte energetica eolica e ridefinisce la soglia di efficienza energetica, fissandola a 2150 ore equivalenti annue al fine di garantire una elevata efficienza per i nuovi impianti.

Articolo 8 Modifica all'articolo 4 della legge regionale n.5 del 2016:

Con il presente articolo si è inteso aggiornare l'art. 4 della legge Regionale 5 del 2016, sostituendo il rinvio alla abrogata legge regionale 34 del 2002, con il rinvio agli articoli 45 e 46 del dlgs 117/2017, che prevedono per le Associazioni di promozione sociale l'obbligo di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Il decreto legislativo n.117/2017 ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina in materia di terzo settore, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Tale disciplina è stata recepita in regione Emilia-Romagna con la legge regionale 3 del 2023 “Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva”, che ha adeguato la materia alle previsioni normative nazionali e ha provveduto ad abrogare le precedenti disposizioni regionali in contrasto con la normativa nazionale medesima. Tra queste vi rientra la legge regionale 34 del 2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”.

Articolo 9 Modifica all'articolo 6 della legge regionale n.5 del 2016:

Con il presente articolo si è inteso aggiornare l'art. 6 della legge Regionale 5 del 2016, sostituendo il rinvio alla abrogata legge regionale 34 del 2002, con il rinvio agli art.22 e 27 della legge regionale 3 del 2023, che regolano le convenzioni con gli enti del terzo settore.

Il d.lgs. 117/2017 ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina in materia di terzo settore, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Tale disciplina è stata recepita in regione Emilia-Romagna con la legge regionale 3 del 2023 “Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva”, che ha adeguato la materia alle previsioni normative nazionali e ha provveduto ad abrogare le precedenti disposizioni regionali in contrasto con la normativa nazionale medesima. Tra queste vi rientra la legge regionale 34 del 2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”.

Articolo 10 Modifica all'articolo 7 della legge regionale n.5 del 2016:

Con il presente articolo si è inteso aggiornare l'art. 7 della legge Regionale 5 del 2016, sostituendo il rinvio alla abrogata legge regionale 34 del 2002, con il rinvio all' art.24 della legge regionale 3 del 2023, che disciplina la concessione di contributi pubblici agli enti del terzo settore

Il d.lgs. 117/2017 ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina in materia di terzo settore, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Tale disciplina è stata recepita in regione Emilia-Romagna con la legge regionale 3 del 2023 "Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva", che ha adeguato la materia alle previsioni normative nazionali e ha provveduto ad abrogare le precedenti disposizioni regionali in contrasto con la normativa nazionale medesima. Tra queste vi rientra la legge regionale 34 del 2002 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo".

Articolo 11 Modifica all'articolo 3 della legge regionale n.3 del 2017:

Con il presente articolo si è inteso aggiornare l'art. 3 della legge Regionale 3 del 2017, sostituendo il rinvio alla abrogata legge regionale 34 del 2002, con il rinvio all'45 del d.lgs. 117/2017, che prevede, per le Associazioni di promozione sociale, l'obbligo di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Il d.lgs. 117/2017 ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina in materia di terzo settore, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Tale disciplina è stata recepita in regione Emilia-Romagna con la legge regionale 3 del 2023 "Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva", che ha adeguato la materia alle previsioni normative nazionali e ha provveduto ad abrogare le precedenti disposizioni regionali in contrasto con la normativa nazionale medesima. Tra

queste vi rientra la legge regionale 34 del 2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”.

Articolo 12 Modifica all'articolo 5 della legge regionale n. 8 del 2017:

La modifica della lettera c), dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale n.8 del 2017, è dovuta all'adozione del d.lgs. 117/2017, che ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina in materia di terzo settore, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Tale disciplina è stata recepita in regione Emilia-Romagna con la legge regionale 3 del 2023 “Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva”, che ha adeguato la materia alle previsioni normative nazionali e ha provveduto ad abrogare le precedenti disposizioni regionali in contrasto con la normativa nazionale medesima. Tra queste vi rientra la legge regionale 34 del 2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”. Con il presente emendamento si è inteso aggiornare l'art. 5 della legge Regionale 8 del 2017, sostituendo il rinvio alla abrogata legge regionale 34 del 2002, con il rinvio all'45 del d.lgs. 117/2017, che prevede, per le Associazioni di promozione sociale, l'obbligo di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS)

La modifica alla lettera d) adegua la previsione dell'art. 5 comma 2 lettera d) all'istituzione, col D.lgs. 39/2021, del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. A tale Registro, istituito presso il Dipartimento per lo sport e gestito da Sport & Salute S.p.A., sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, sostituendo a tutti gli effetti di legge i Registri delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuti dal CONI e dal CIP. In questo senso, anche ai fini della legge regionale 8/2017, il Registro costituisce il riferimento per la certificazione dell'attività sportiva dilettantistica.

Articolo 13 Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 23 del 2017:

Con il presente articolo viene soppressa la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 23 del 2017, in quanto la legge regionale n. 41 del 1997 è stata abrogata e la misura relativa alle incentivazioni ed agevolazioni all'insediamento e allo sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali è confluita nella legge regionale n. 12 del 2023 (art. 7), che prevede la clausola valutativa all'art.15 per tutte le misure previste da tale normativa; pertanto, il fine di tale emendamento è di evitare di raddoppiare la clausola valutativa sulla medesima misura.

Articolo 14 Modifica all'articolo 10 della legge regionale n.7 del 2019:

La modifica proposta dal presente articolo appare opportuna alla luce del fatto che al momento di approvazione della legge non era stata ancora approvata la legge regionale n. 2 del 2023; dati i contenuti si è ritenuto necessario un rinvio a quest'ultima.

Capo IV

Settore Sanitario-Sociale

Articolo 15 Modifica all'articolo 41 della legge regionale n. 14 del 2008:

La modifica si rende necessaria per sostituire un errato riferimento normativo tra articoli della stessa legge n. 14 del 2008.

Articolo 16 Modifica all'articolo 8 della legge regionale 15 del 2019:

L'art. 8 della L.R. 15 del 2019 (che si occupa del Comitato regionale delle Comunicazioni) contiene riferimenti al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), che è stato abrogato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

In particolare, l'art. 8 al comma 1 prevede che il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), coerentemente con le finalità della legge regionale n. 15 del 19 e nell'ambito della funzione di monitoraggio previste dalla L.R. 1/01 che istituisce e disciplina l'organizzazione e il funzionamento del CORECOM, effettui, nei periodi di monitoraggio individuati nel corso dell'anno o su segnalazione di terzi, la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi commerciali e pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o all'identità di genere della persona e che nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione si faccia parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.

Nel comma 1 è stato sostituito il riferimento agli articoli del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in quanto abrogato, con le norme attualmente vigenti: decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato).

Quindi il testo aggiornato alla disciplina statale attualmente vigente risulta essere:

“in attuazione dell'articolo 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato). Nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione (Codice di autoregolamentazione TV e minori e D.M. 21/01/2008, n. 36 - Codice di

autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato) di cui all'articolo 8, comma 2 e articolo 39 del d.lgs. n. 208 del 2021, il CORECOM si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.”

Articolo 17 Modifica all'articolo 8 bis della legge regionale n. 6 del 2014:

Con la modifica normativa proposta, si inserisce un nuovo comma (comma 4 bis) all'articolo 8 bis della legge regionale n. 6 del 2014 al fine di rendere più efficace l'azione della Regione, volta a rafforzare il sistema di prevenzione della violenza di genere già attivo sul territorio, valorizzando le competenze di tutti i soggetti pubblici e privati impegnati sul tema, al fine di promuovere politiche e azioni integrate dirette ad eliminare la violenza contro le donne, in coerenza con gli orientamenti e le principali normative europee in materia.

I contributi saranno finalizzati alla qualificazione e al sostegno dei servizi dedicati sia alle donne vittime di violenza che agli uomini autori di violenza e gestiti dai soggetti pubblici e privati operanti nella rete indicati agli articoli 14, 15 e 20 della stessa legge regionale.

In tali articoli si fa riferimento ad alcuni dei soggetti della rete attiva sul territorio regionale e degli interventi previsti: i centri antiviolenza, le case rifugio e gli interventi per uomini maltrattanti, sostenuti dalla Regione attraverso risorse nazionali e regionali.

Capo V

Trasporti e ambiente

Articolo 18 Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 10 del 2017:

La modifica dell'art.11 (Tavolo regionale per ciclabilità) della LR n. 10 del 2017 recante:
“INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA

CICLABILITÀ” si rende necessaria al fine di meglio definire le competenze, la composizione e le modalità di scelta dei componenti del Tavolo stesso, razionalizzando, per semplificare, l’ambito delle associazioni da coinvolgere.

Infatti, mentre la precedente formulazione dell’articolo rinviava ad altri commi dello stesso per l’individuazione dei componenti del Tavolo, la presente modifica si propone di identificare direttamente nella norma e non più per rinvio, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla rispettiva disciplina regionale e al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) tra i soggetti che procederanno alle designazioni di alcuni componenti.

Inoltre, attribuisce alla Giunta regionale, che con delibera definisce già le modalità di funzionamento del tavolo, di stabilire anche le modalità per l’individuazione/ designazioni dei componenti del tavolo.

Articolo 19 Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2018:

Con riferimento ai procedimenti di valutazione ambientale dei progetti elencati all’articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 4/2018 che sono assunti dalla Regione “con le modalità di cui all’articolo 15, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)” e cioè previa istruttoria di Arpae, la disposizione precisa e chiarisce che nell’ambito di tali procedure sono altresì ricomprese quelle di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e nei provvedimenti di VIA.

Capo VI

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2023

Articolo 20 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2023:

Per la Regione si pone l'esigenza di sostenere le spese dei cittadini emiliano-romagnoli, proprietari di (e residenti in) abitazioni principali, che nei giorni dell'alluvione del maggio 2023 e successivi hanno cercato di proteggere i suddetti immobili con dispositivi o sistemi atti a scongiurare o comunque contenere gli effetti degli eventi alluvionali, nonché di coloro che intendano dotarsi di sistemi o dispositivi per prevenire e/o mitigare gli effetti di analoghi eventi futuri.

Questa esigenza è perseguita con la modifica normativa in oggetto, che interviene sul comma 1 dell'art. 2 della l.r. n. 13 del 2023 aggiungendo la lettera a-bis), la quale consente il finanziamento per le spese di dotazione di sistemi e dispositivi di protezione dei propri immobili da parte dei cittadini residenti nei territori colpiti dall'alluvione del maggio 2023. Questa tipologia di misure di sostegno si aggiunge a quelle già elencate dal comma 1 del citato art. 2 e in particolare quelle a favore dei cittadini, previste dalla lettera a), dirette agli intestatari di veicoli danneggiati dagli eventi alluvionali.

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

Capo I

Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali

Articolo 1

Finalità

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT))" , di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea" COM (2012) 746, mediante l'abrogazione espressa di leggi e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.
2. Con la presente legge sono previsti adeguamenti normativi in materia di attività produttive, sanità e sociale, trasporti e ambiente.

Articolo 2

Abrogazioni

1. Sono o rimangono abrogate le leggi e le disposizioni legislative di cui all'allegato A.
2. Le leggi e le disposizioni legislative di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.

3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni legislative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto, restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

Capo II

Disposizioni di adeguamento normativo

Articolo 3

Modifiche all'articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'articolo 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo del comma 11, dalle parole "Le strutture aventi" alle parole "dell'art. 12 della legge statale", è sostituito dal seguente "Gli apprestamenti aventi le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3, predisposti entro il perimetro delle aziende di cui all'art. 16 della legge statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali, non sono soggetti all'autorizzazione e al consenso di cui ai commi 4 e 5 e non richiedono l'esercizio dell'opzione di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale";

b) alla fine del comma 12, dopo le parole "appostamenti fissi nel territorio regionale" sono aggiunte le parole " , ove si realizzi una possibile capienza".

Articolo 4

Modifica dell'art. 20 della legge regionale n. 24 del 2017

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 21 dicembre del 2017, n. 24 (Disciplina sulla tutela e l'uso del territorio) le parole "piano operativo di iniziativa pubblica", sono sostituite dalle parole "piano attuativo di iniziativa pubblica".

Articolo 5

Modifica all'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018

1. Al comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019), dopo le parole "salario accessorio.", le parole "Dall'esercizio 2024 l'importo annuale della componente dello stipendio tabellare del personale riconosciuto agli enti ai sensi del comma 1 è adeguato ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali. L'adeguamento è applicato dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore del rinnovo dei contratti", sono sostituite dalle parole "Dall'esercizio 2024 l'importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto agli Enti ai sensi del comma è adeguato di un importo pari all'incremento della componente dello stipendio tabellare del personale stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali. L'adeguamento delle risorse trasferite è applicato dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore del rinnovo dei contratti".

Capo III

Attività produttive

Articolo 6

Modifica all'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2002

1. Al comma 1, lettera c) dell'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2002, n.7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), le parole "in esecuzione della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2018) 375 final 2018/0196" sono sostituite dalle parole "in esecuzione del vigente Regolamento (UE) recante disposizioni comuni sui fondi dell'Unione europea".

Articolo 7

Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale n. 26 del 2004

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) è inserito il seguente:

“Art. 16 bis

Disposizioni in materia di produzione di energia eolica

1. Con riferimento alle disposizioni regionali in materia di produzione di energia eolica, il limite di alta producibilità specifica che deve essere garantito dai nuovi impianti, ove previsto, è pari a 2150 ore equivalenti annue.”

Articolo 8

Modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2016

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco) è sostituito dal seguente:

“1. Le Pro Loco possono essere iscritte alla apposita sezione, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 117 del 2017, del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), di cui all' articolo 45 del decreto legislativo 117 del 2017, con sede o ambito di operatività nel territorio della regione Emilia-Romagna”.

Articolo 9

Modifica all'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2016

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5:

a) nel primo paragrafo, le parole “dell'articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002”, sono sostituite dalle parole “dell'articolo 20 della legge regionale 13 aprile 2023, n. 3 (Norme per la

promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva)”;

b) alla lettera d) le parole “dall’articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2002” sono sostituite dalle parole “dagli articoli 22 e 27 della legge regionale n. 3 del 2023 “.

Articolo 10

Modifica all’articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2016

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5, le parole “articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002” sono sostituite dalle parole “articolo 24 della legge regionale n. 3 del 2023”.

Articolo 11

Modifica all’articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2017

1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2017, n.3 (Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell'Emilia-Romagna), le parole “già inserite nel registro di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo))” sono sostituite dalle parole “iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), di cui all' articolo 45 del decreto legislativo 117 del 2017, con sede o ambito di operatività nel territorio della regione Emilia-Romagna”.

Articolo 12

Modifica all’articolo 5 della legge regionale n. 8 del 2017

1. Al comma 2, dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) le lettere c) e d) sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:

“c) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui agli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 117 del 2017, con sede legale o ambito di operatività nel territorio della regione Emilia-Romagna, iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), di cui all' articolo 45 del decreto legislativo 117 del 2017;”

“d) le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 39 del 2021, e le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;”.

Articolo 13

Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 23 del 2017

1. Al comma 1, dell'articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) e alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1994, n. 49)), la lettera c) è abrogata.

Articolo 14

Modifica all'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2019

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 17 giugno 2019, n. 7 (Investimenti della regione Emilia-Romagna in materia di big data e intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico) dopo le parole “(Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione)” sono inserite le parole “e dalla legge

regionale 21 febbraio 2023, n. 2 (attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna).

Capo IV

Sanità-Sociale

Articolo 15

Modifica all'articolo 41 della legge regionale n. 14 del 2008

1. Al comma 1, lettera l) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14, le parole "all'articolo 16" sono sostituite dalle parole "all'articolo 15".

Articolo 16

Modifica all'articolo 8 della legge regionale n. 15 del 2019

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2019, n. 15 (Legge regionale contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere), le parole "in attuazione dell'articolo 36 bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). Nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione (Codice di autoregolamentazione TV e minori e D.M. 21/01/2008, n. 36 - Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato) di cui all'articolo 9, comma 3 e articolo 35 bis del d.lgs. n. 177 del 2005, il CORECOM si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.", sono sostituite dalle parole "in attuazione dell'articolo 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato). Nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione (Codice di

autoregolamentazione TV e minori e D.M. 21/01/2008, n. 36 - Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato) di cui all'articolo 8, comma 2 e articolo 39 del d.lgs. n. 208 del 2021, il CORECOM si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.”

Articolo 17

Modifica all'articolo 8 bis della legge regionale n. 6 del 2014

1. All'articolo 8 bis della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. La Regione Emilia-Romagna, altresì, interviene mediante la concessione di contributi finalizzati alla qualificazione e al sostegno dei servizi dedicati sia alle donne vittime di violenza che agli uomini autori di violenza e gestiti dai soggetti pubblici e privati operanti nella rete di contrasto alla violenza di genere di cui ai successivi articoli 14,15 e 20 della presente legge.”

Capo V

Trasporti e Ambiente

Articolo 18

Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 10 del 2017

1. L'articolo 11 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 10 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità), è sostituito dal seguente:

“Articolo 11

Tavolo regionale per la ciclabilità

1. È istituito il Tavolo regionale per la ciclabilità con funzioni propositive e consultive relative alla realizzazione della RCR e per la migliore attuazione del Sistema regionale della ciclabilità, in un'ottica di sviluppo complessivo del tessuto sociale ed economico ad esso collegato.

2. La Regione, mediante il Tavolo:

a) nell'ambito di un approccio partecipato e condiviso, mantiene rapporti e favorisce il raccordo con gli enti locali e con i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, coordinandosi anche con le strutture regionali coinvolte nella pianificazione e programmazione del Sistema regionale della ciclabilità;

b) condivide dati ed informazioni relativi al Sistema regionale della ciclabilità con particolare riguardo al tema della sicurezza di ciclisti e pedoni ed all'individuazione e georeferenziazione dei punti critici;

c) propone strategie di sviluppo imprenditoriale e turistico del settore;

3. Il Presidente della Regione nomina i componenti del Tavolo, che è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di trasporti e mobilità o un suo delegato. Del tavolo fanno parte:

a) quattro rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali;

b) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale di cui alla rispettiva disciplina regionale e al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), fra cui uno che sia espressione delle associazioni che rappresentano gli utenti con disabilità.

4. La Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento del Tavolo e di individuazione dei componenti di cui alla lettera b) del comma 3. Alle riunioni del Tavolo possono essere invitati altri soggetti pubblici e privati di volta in volta individuati in base alle questioni trattate. La partecipazione al Tavolo e ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.”

Articolo 19

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2018

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione ambientale dei progetti), dopo le parole "è competente per le procedure" sono aggiunte le parole "ivi comprese quelle di verifica delle condizioni ambientali".

Capo VI

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2023

Articolo 20

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2023

1. All'art. 2 della legge regionale 3 ottobre del 2023, n. 13 (Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali), dopo la lettera a) del comma 1 è aggiunta la seguente:
"a-bis) dei cittadini residenti che alla data del 1° maggio 2023 risultavano proprietari di immobili a uso residenziale per i quali abbiano acquistato o acquistino sistemi o dispositivi di protezione finalizzati a prevenire o mitigare gli effetti di eventi alluvionali;"

Allegato A

Abrogazioni

Elenco delle leggi regionali abrogate:

- LEGGE REGIONALE 25 marzo **1983, n. 12** "PROMOZIONE DELLA RICERCA SANITARIA FINALIZZATA".

Singole disposizioni normative:

- **Articolo 25** (Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994) della legge regionale 26 luglio del **2011, n. 10** "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE"
- **Articolo 28** (Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2010) della legge regionale 26 luglio del **2011, n. 10** "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE"
- **Articolo 30** (Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995) della legge regionale 26 luglio del **2011, n. 10** "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE"
- **Articolo 35** (Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995) della legge regionale 22 dicembre **2011, n. 21** "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014"
- **Articolo 37** (Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2000) della legge regionale 22 dicembre **2011, n. 21** "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA

LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014"

- **Articolo 45** (Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008) della legge regionale 22 dicembre **2011, n. 21** "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014"
- **Articolo 46** (Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2011) della legge regionale 22 dicembre **2011, n. 21** "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014"
- **Articolo 20** (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 14 del 2005) della legge regionale 26 luglio **2012, n. 9** "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE"
- **Articolo 25** (Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2012) della legge regionale 26 luglio **2012, n. 9** "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE"
- **Articolo 32** (Modifiche alla legge regionale n. 20 del 1992) della legge regionale 20 dicembre **2013, n. 28** "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016"
- **Articolo 34** (Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994) della legge regionale 20 dicembre **2013, n. 28** "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016"
- **Articolo 37** (Modifiche alla legge regionale n. 19 del 1998) della legge regionale 20 dicembre **2013, n. 28** "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016"
- **Articolo 49** (Modifiche all'articolo 16 (Atti di indirizzo e coordinamento) della legge regionale n. 20 del 2000) della legge regionale 30 luglio **2013, n. 15** "SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA"

- **Articolo 50** (Modifiche all'articolo 18 bis della legge regionale n. 20 del 2000) 30 luglio **2013**, **n. 15** “SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA”
- **Articolo 21** (Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994) della legge regionale 25 luglio **2013**, **n. 9** “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE”
- **Articolo 22** (Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997) 25 luglio **2013**, **n. 9** “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE”
- **Capo II** (Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2005 in materia di volontariato), tutti gli **articoli da 4 a 22** della legge regionale 30 giugno **2014**, **n. 8** “LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE”
- **Capo III** (Modifiche alla legge regionale n. 34 del 2002 in materia di associazionismo di promozione sociale), tutti gli **articoli da 23 a 33** della legge regionale 30 giugno **2014**, **n. 8** “LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE”
- **Capo V** (Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999 in materia di sistema regionale e locale), **unico articolo 45** della legge regionale 30 giugno **2014**, **n. 8** “LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE”
- **Articolo 47** (Abrogazioni) della legge regionale 30 giugno **2014**, **n. 8** “LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE”
- **Articolo 31** (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2003) della legge regionale 27 giugno **2014**, **n. 7**, “LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014”
- **Articolo 40** (Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale n. 7 del 2003) della legge regionale 27 giugno **2014**, **n. 7**, “LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014”
- **Articolo 79** (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004) della legge regionale 27 giugno **2014**, **n. 7**, “LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014”
- **Articolo 81** (Disposizioni transitorie per gli articoli 53 e 54 della legge regionale n. 15 del 2013) della legge regionale 27 giugno **2014**, **n. 7**, “LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014”

- **Articolo 4** (Modifiche alla legge regionale n. 37 del 1994) della legge regionale 29 dicembre **2015, n. 22** "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016"
- **Articolo 5** (Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997) della legge regionale 29 dicembre **2015, n. 22** "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016"
- **Articolo 13** (Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004) della legge regionale 29 dicembre **2015, n. 22** "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016"
- **Articolo 3** (Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico)) della legge regionale 30 aprile **2015, n. 2** "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2015"
- **Articolo 3** (Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2004) della legge regionale 23 dicembre **2016, n. 25** "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017"
- **Articolo 28** (Modifiche all' articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2016) della legge regionale 23 dicembre **2016, n. 25** "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017"
- **Articolo 29** (Modifiche all' articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006) della legge regionale 23 dicembre **2016, n. 25** "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017"
- **Articolo 4** (Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1999) della legge regionale 29 luglio **2016, n. 13** "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E SECONDA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018"
- **Articolo 2** (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2000) della legge regionale 9 maggio **2016, n. 7** "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018"
- **Articolo 3** (Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012) della legge regionale 9 maggio **2016, n. 7** "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018"
- **Articolo 52** (Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2016) della legge regionale 27 dicembre **2017, n. 25** "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018"
- **Articolo 53** (Modifiche all' articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2016) della legge regionale 27 dicembre **2017, n. 25** "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018"
- **Articolo 12** (Modifiche all' articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2016) della legge regionale 1° agosto **2017, n. 18** "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019"
- **Articolo 10** (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 35 del 1988) della legge regionale 18 luglio **2017, n. 14** "LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017"

- **Articolo 4** (Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016) della legge regionale 27 dicembre **2018, n. 24** "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019"
- **Articolo 6** (Modifiche all' articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1995) della legge regionale 27 dicembre **2018, n. 24** "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019"
- **Articolo 7** (Modifiche all' articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000) della legge regionale 27 dicembre **2018, n. 24** "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019"
- **Articolo 14** (Modifiche all' articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012) della legge regionale 27 dicembre **2018, n. 24** "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019"
- **Articolo 11** (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 29 del 1995) della legge regionale 22 ottobre **2018, n. 14** "ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2018 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI"
- **Articolo 17** (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2017) della legge regionale 22 ottobre **2018, n. 14** "ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2018 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI"
- **Articolo 37** (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2016) della legge regionale 22 ottobre **2018, n. 14** "ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2018 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI"
- **Articolo 10** (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2014) della legge regionale 27 luglio **2018, n. 11** "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020"
- **Articolo 13** (Inserimento dell'articolo 5 bis della legge regionale n. 37 del 1994) della legge regionale 27 luglio **2018, n. 11** "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020"
- **Articolo 35** (Modifiche all'articolo 167 bis della legge regionale n. 3 del 1999) della legge regionale 27 luglio **2018, n. 11** "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020"
- **Articolo 7** (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 40 del 1998) della legge regionale 10 dicembre **2019, n. 29** "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2020 "
- **Articolo 4** (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 34 del 1998) della legge regionale 1° agosto **2019, n. 17** "ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2019 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DI SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI"

- **Sezione II (Commercio), Capo IV** (Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa) tutti gli **articoli da 24 a 28** della legge regionale 30 luglio **2019, n. 13** "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021"
- **Articolo 2** (Modifiche all' articolo 2 della legge regionale n. 10 del 1993) della legge regionale 31 luglio **2020, n. 3** "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022"
- **Articolo 3** (Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 1993) della legge regionale 31 luglio **2020, n. 3** "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022"
- **Articolo 13** (Inserimento dell'articolo 8 bis della legge regionale n. 37 del 1994) della legge regionale 31 luglio **2020, n. 3** "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022"
- **Articolo 14** (Modifiche all' articolo 9 della legge regionale n. 37 del 1994) della legge regionale 31 luglio **2020, n. 3** "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022"

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

SCHEMA TECNICO-FINANZIARIA

La legge regionale recante “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo” dispone - in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge n. 18 del 2011 e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal Programma REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme) - l’abrogazione integrale di una legge regionale ed abroga e modifica numerose disposizioni normative regionali.

Capo I

Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali

Articolo 1 Finalità:

La disposizione esplicita le finalità e del progetto di legge, nell’ottica della semplificazione e del miglioramento della qualità della legislazione.

Articolo 2 Abrogazioni:

La disposizione contiene la norma abrogatrice (comma 1), individua le ipotesi espressamente salvaguardate (comma 2), e precisa gli effetti prodotti dall’abrogazione di disposizioni modificative o abrogative di disposizioni regionali (comma 3).

Capo II

Disposizioni di adeguamento normativo

Articolo 3 Modifiche all’ articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994:

La modifica di cui all’articolo 3 è frutto dell’interlocuzione con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in relazione alla LR Emilia-Romagna n. 17 del 28 dicembre 2023 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024), il cui articolo 18, nella

precedente formulazione avrebbe potuto dare vita a letture contrarie a quanto previsto dalla legge statale che regola la materia.

Pertanto, la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto di riformulare la norma in maniera da renderla più esplicita nei propri intenti.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale

Articolo 4 Modifica dell'art.20 della legge regionale n. 24 del 2017:

la modifica del presente articolo si propone di correggere il refuso presente all'articolo 20, comma 2, della L.r. n. 24 del 2017 s.m.i. (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), sostituendo le parole "piano operativo di iniziativa pubblica" con le parole "piano attuativo di iniziativa pubblica". La norma si riferisce, infatti, allo strumento regolato dall'articolo 38, comma 17, della stessa legge (17. L'amministrazione comunale può dotarsi di piani attuativi di iniziativa pubblica...). Pur trattandosi di un refuso facilmente riconoscibile dalla lettura sistematica della legge, la correzione appare necessaria per assicurare la correttezza del riferimento e l'univocità nella denominazione dello strumento.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale

Articolo 5 Modifica all' articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018:

La modifica di cui all'articolo 5 è frutto dell'interlocuzione con il Ministero della Pubblica Amministrazione in relazione alla LR Emilia-Romagna n. 17 del 28 dicembre 2023 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024), il cui articolo 20, nella precedente formulazione, e secondo l'interpretazione del Ministero, avrebbe potuto ingenerare dubbi sulla tempestiva applicazione di quanto prescritto dal rinnovo del CCNL nei

confronti di quei lavoratori delle Province e della Città metropolitana di Bologna trasferite dalla Regione per l'esercizio di funzioni conferite.

Pertanto, la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto di riformulare la norma in maniera da renderla più esplicita nei propri intenti.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale

Capo III

Attività produttive

Articolo 6 Modifica all'articolo 1 della legge regionale n.7 del 2002:

la modifica di cui al presente articolo si rende necessaria per aggiornare la disposizione, che, all'epoca della sua approvazione, faceva riferimento ad una proposta di regolamento europeo, non ancora promulgata ma già definitiva, in materia di strategia di ricerca e innovazione e specializzazione intelligente. Il regolamento richiamato è stato poi promulgato e successivamente più volte modificato data la continua evoluzione della materia. Con il presente intervento si è ritenuto più consono, data la citata natura evolutiva della materia, rinviare, anziché a un preciso atto, più in generale ai vigenti regolamenti europei in materia di strategia di ricerca e innovazione e specializzazione intelligente.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale

Articolo 7 Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale n. 26 del 2004

Il nuovo articolo introdotto dal presente articolo 7 si rende necessario per venire incontro agli impegni che l'Emilia Romagna ha assunto, prevedendo tra i suoi obiettivi strategici un'accelerazione del processo di transizione ecologica per raggiungere la neutralità carbonica prima del 2050 e passare alle energie pulite e rinnovabili entro il 2035, che

impongono di fissare le condizioni per garantire che gli impianti a fonti rinnovabili da installare sul territorio regionale garantiscano un elevato livello di efficienza, anche al fine di contemperare le esigenze di produzione di energia priva di emissioni carboniche con i possibili impatti derivanti dagli stessi impianti.

La norma interviene limitatamente alle disposizioni regionali che definiscono soglie di alta produttività specifica per la fonte energetica eolica e ridefinisce la soglia di efficienza energetica, fissandola a 2150 ore equivalenti annue al fine di garantire una elevata efficienza per i nuovi impianti.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale

Articolo 8 Modifica all'articolo 4 della legge regionale n.5 del 2016:

Con il presente articolo si è inteso aggiornare l'art. 4 della legge Regionale 5 del 2016, sostituendo il rinvio alla abrogata legge regionale 34 del 2002, con il rinvio agli articoli 45 e 46 del dlgs 117/2017, che prevedono per le Associazioni di promozione sociale l'obbligo di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Il decreto legislativo n.117/2017 ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina in materia di terzo settore, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Tale disciplina è stata recepita in regione Emilia-Romagna con la legge regionale 3 del 2023 "Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva", che ha adeguato la materia alle previsioni normative nazionali e ha provveduto ad abrogare le precedenti disposizioni regionali in contrasto con la normativa nazionale medesima. Tra queste vi rientra la legge regionale 34 del 2002 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo".

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale

Articolo 9 Modifica all'articolo 6 della legge regionale n.5 del 2016:

Con il presente articolo si è inteso aggiornare l'art. 6 della legge Regionale 5 del 2016, sostituendo il rinvio alla abrogata legge regionale 34 del 2002, con il rinvio agli art.22 e 27 della legge regionale 3 del 2023, che regolano le convenzioni con gli enti del terzo settore.

Il d.lgs. 117/2017 ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina in materia di terzo settore, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Tale disciplina è stata recepita in regione Emilia-Romagna con la legge regionale 3 del 2023 "Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva", che ha adeguato la materia alle previsioni normative nazionali e ha provveduto ad abrogare le precedenti disposizioni regionali in contrasto con la normativa nazionale medesima. Tra queste vi rientra la legge regionale 34 del 2002 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo".

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 10 Modifica all'articolo 7 della legge regionale n.5 del 2016:

Con il presente articolo si è inteso aggiornare l'art. 7 della legge Regionale 5 del 2016, sostituendo il rinvio alla abrogata legge regionale 34 del 2002, con il rinvio all' art.24 della legge regionale 3 del 2023, che disciplina la concessione di contributi pubblici agli enti del terzo settore

Il d.lgs. 117/2017 ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina in materia di terzo settore, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Tale disciplina è stata recepita in regione Emilia-Romagna con la legge regionale 3 del 2023 “Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva”, che ha adeguato la materia alle previsioni normative nazionali e ha provveduto ad abrogare le precedenti disposizioni regionali in contrasto con la normativa nazionale medesima. Tra queste vi rientra la legge regionale 34 del 2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, riferendosi per la copertura degli interventi alle risorse stanziare nell'articolo 24 della legge regionale n. 3 del 2023.

Articolo 11 Modifica all'articolo 3 della legge regionale n.3 del 2017:

Con il presente articolo si è inteso aggiornare l'art. 3 della legge Regionale 3 del 2017, sostituendo il rinvio alla abrogata legge regionale 34 del 2002, con il rinvio all'45 del d.lgs. 117/2017, che prevede, per le Associazioni di promozione sociale, l'obbligo di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Il d.lgs. 117/2017 ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina in materia di terzo settore, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Tale disciplina è stata recepita in regione Emilia-Romagna con la legge regionale 3 del 2023 “Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva”, che ha adeguato la materia alle previsioni normative nazionali e ha provveduto ad abrogare le precedenti disposizioni regionali in contrasto con la normativa nazionale medesima. Tra queste vi rientra la legge regionale 34 del 2002 “Norme per la valorizzazione delle

associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 12 Modifica all'articolo 5 della legge regionale n. 8 del 2017:

La modifica della lettera c), dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale n.8 del 2017, è dovuta all'adozione del d.lgs. 117/2017, che ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina in materia di terzo settore, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Tale disciplina è stata recepita in regione Emilia-Romagna con la legge regionale 3 del 2023 “Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva”, che ha adeguato la materia alle previsioni normative nazionali e ha provveduto ad abrogare le precedenti disposizioni regionali in contrasto con la normativa nazionale medesima. Tra queste vi rientra la legge regionale 34 del 2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”. Con il presente emendamento si è inteso aggiornare l'art. 5 della legge Regionale 8 del 2017, sostituendo il rinvio alla abrogata legge regionale 34 del 2002, con il rinvio all'45 del d.lgs. 117/2017, che prevede, per le Associazioni di promozione sociale, l'obbligo di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS)

La modifica alla lettera d) adegua la previsione dell'art. 5 comma 2 lettera d) all'istituzione, col D.lgs. 39/2021, del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. A tale Registro, istituito presso il Dipartimento per lo sport e gestito da Sport & Salute S.p.A., sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, sostituendo a tutti gli effetti di legge i Registri delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuti dal CONI e dal CIP.

In questo senso, anche ai fini della legge regionale 8/2017, il Registro costituisce il riferimento per la certificazione dell'attività sportiva dilettantistica.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 13 Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 23 del 2017:

Con il presente articolo viene soppressa la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 23 del 2017, in quanto la legge regionale n. 41 del 1997 è stata abrogata e la misura relativa alle incentivazioni ed agevolazioni all'insediamento e allo sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali è confluita nella legge regionale n. 12 del 2023 (art. 7), che prevede la clausola valutativa all'art.15 per tutte le misure previste da tale normativa; pertanto, il fine di tale emendamento è di evitare di raddoppiare la clausola valutativa sulla medesima misura.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 14 Modifica all'articolo 10 della legge regionale n.7 del 2019:

La modifica proposta dal presente articolo appare opportuna alla luce del fatto che al momento di approvazione della legge non era stata ancora approvata la legge regionale n. 2 del 2023; dati i contenuti si è ritenuto necessario un rinvio a quest'ultima.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Capo IV

Settore Sanitario-Sociale

Articolo 15 Modifica all'articolo 41 della legge regionale n. 14 del 2008:

La modifica si rende necessaria per sostituire un errato riferimento normativo tra articoli della stessa legge n. 14 del 2008.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 16 Modifica all'articolo 8 della legge regionale 15 del 2019:

L'art. 8 della L.R. 15 del 2019 (che si occupa del Comitato regionale delle Comunicazioni) contiene riferimenti al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), che è stato abrogato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

In particolare, l'art. 8 al comma 1 prevede che il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), coerentemente con le finalità della legge regionale n. 15 del 19 e nell'ambito della funzione di monitoraggio previste dalla L.R. 1/01 che istituisce e disciplina l'organizzazione e il funzionamento del CORECOM, effettui, nei periodi di monitoraggio individuati nel corso dell'anno o su segnalazione di terzi, la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi commerciali e pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o all'identità di genere della persona e che nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione si faccia parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.

Nel comma 1 è stato sostituito il riferimento agli articoli del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in quanto abrogato, con le norme attualmente vigenti: decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre

2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato).

Quindi il testo aggiornato alla disciplina statale attualmente vigente risulta essere:

“in attuazione dell’articolo 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato). Nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione (Codice di autoregolamentazione TV e minori e D.M. 21/01/2008, n. 36 - Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato) di cui all’articolo 8, comma 2 e articolo 39 del d.lgs. n. 208 del 2021, il CORECOM si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.”

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 17 Modifica all’articolo 8 bis della legge regionale n. 6 del 2014:

Con la modifica normativa proposta, si inserisce un nuovo comma (comma 4 bis) all’articolo 8 bis della legge regionale n. 6 del 2014 al fine di rendere più efficace l’azione della Regione, volta a rafforzare il sistema di prevenzione della violenza di genere già attivo sul territorio, valorizzando le competenze di tutti i soggetti pubblici e privati impegnati sul tema, al fine di promuovere politiche e azioni integrate dirette ad eliminare la violenza contro le donne, in coerenza con gli orientamenti e le principali normative europee in materia.

I contributi saranno finalizzati alla qualificazione e al sostegno dei servizi dedicati sia alle donne vittime di violenza che agli uomini autori di violenza e gestiti dai soggetti pubblici e privati operanti nella rete indicati agli articoli 14, 15 e 20 della stessa legge regionale.

In tali articoli si fa riferimento ad alcuni dei soggetti della rete attiva sul territorio regionale e degli interventi previsti: i centri antiviolenza, le case rifugio e gli interventi per uomini maltrattanti, sostenuti dalla Regione attraverso risorse nazionali e regionali.

Dalla disposizione non derivano nuovi oneri in quanto all'attuazione della stessa si provvede con le risorse già stanziare in sede di bilancio di previsione 2024-2026 (Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 "Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026") nell'ambito della missione 12 programma 7, con riferimento alla legge regionale n. 6 del 2014.

Capo V

Trasporti e ambiente

Articolo 18 Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 10 del 2017:

La modifica dell'art.11 (Tavolo regionale per ciclabilità) della LR n. 10 del 2017 recante: "INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ" si rende necessaria al fine di meglio definire le competenze, la composizione e le modalità di scelta dei componenti del Tavolo stesso, razionalizzando, per semplificare, l'ambito delle associazioni da coinvolgere.

Infatti, mentre la precedente formulazione dell'articolo rinviava ad altri commi dello stesso per l'individuazione dei componenti del Tavolo, la presente modifica si propone di identificare direttamente nella norma e non più per rinvio, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla rispettiva disciplina regionale e al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) tra i soggetti che procederanno alle designazioni di alcuni componenti.

Inoltre, attribuisce alla Giunta regionale, che con delibera definisce già le modalità di funzionamento del tavolo, di stabilire anche le modalità per l'individuazione/ designazioni dei componenti del tavolo.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 19 Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2018:

Con riferimento ai procedimenti di valutazione ambientale dei progetti elencati all'articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 4/2018 che sono assunti dalla Regione "con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)" e cioè previa istruttoria di Arpae, la disposizione precisa e chiarisce che nell'ambito di tali procedure sono altresì ricomprese quelle di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e nei provvedimenti di VIA.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Capo VI

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2023

Articolo 20 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2023:

Per la Regione si pone l'esigenza di sostenere le spese dei cittadini emiliano-romagnoli, proprietari di (e residenti in) abitazioni principali, che nei giorni dell'alluvione del maggio 2023 e successivi hanno cercato di proteggere i suddetti immobili con dispositivi o sistemi atti a scongiurare o comunque contenere gli effetti degli eventi alluvionali, nonché di coloro

che intendano dotarsi di sistemi o dispositivi per prevenire e/o mitigare gli effetti di analoghi eventi futuri.

Questa esigenza è perseguita con la modifica normativa in oggetto, che interviene sul comma 1 dell'art. 2 della l.r. n. 13 del 2023 aggiungendo la lettera a-bis), la quale consente il finanziamento per le spese di dotazione di sistemi e dispositivi di protezione dei propri immobili da parte dei cittadini residenti nei territori colpiti dall'alluvione del maggio 2023. Questa tipologia di misure di sostegno si aggiunge a quelle già elencate dal comma 1 del citato art. 2 e in particolare quelle a favore dei cittadini, previste dalla lettera a), dirette agli intestatari di veicoli danneggiati dagli eventi alluvionali.

Dalla modifica in oggetto non derivano nuovi oneri in quanto in quanto non aumenta la spesa regionale, infatti prevede una diversa finalizzazione, rispetto alle misure già elencate dal comma 1 del citato art. 2, delle risorse trasferite, e nel limite delle stesse, da parte dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, alla stessa pervenute dalla raccolta fondi "Un aiuto per l'Emilia-Romagna". Pertanto, all'attuazione della stessa si provvede nell'ambito e nel limite dell'autorizzazione disposta dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2023.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesca Palazzi, Responsabile di SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/627

IN FEDE

Francesca Palazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/627

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesca Palazzi, Responsabile di SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/627

IN FEDE

Francesca Palazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 654 del 15/04/2024

Seduta Num. 16

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi